RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE DI FONDIARIA-SAI SPA EX ART. 2408 comma 2 C.C. RELATIVA ALLA DENUNCIA PERVENUTA DAL SOCIO FINLEONARDO SPA

In data 25 maggio 2012 il Collegio Sindacale di Fondiaria-Sai Spa (di seguito solo Fonsai) riceveva da Finleonardo Spa (di seguito solo Finleonardo), azionista di Fonsai, una denuncia ex art. 2408, comma 2 c.c. datata 22 maggio 2012, di fatti censurabili ivi specificamente indicati, con contestuale richiesta al Collegio Sindacale di esecuzione di una serie di approfondimenti ivi espressamente elencati.

Con la presente relazione il sottoscritto Collegio Sindacale provvede a dare conto degli esiti dell'attività di indagine svolta.

Sommario

§ 1. LA DENUNCIA EX ART. 2408 C.C. …….. 2

§ 2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO …… 4
2.1 Il quadro normativo di riferimento …… ……... 4
2.2 Il metodo dell'inventario …….…….…….. 6
2.3 Il metodo del costo medio …….. 7
2.4 Le metodologie statistico attuariali ……... 8

§ 3. LA PROCEDURA ADOTTATA DA FONSAI PER IL CALCOLO DELLA RISERVA SINISTRI R.C. AUTO …… 9

§ 4. LA RIVALUTAZIONE DELLA RISERVA SINISTRI DEL RAMO R.C. AUTO EFFETTUATA NEL 2011 …… 12
4.1 Gli interventi organizzativi, l'evoluzione giurisprudenziale ed il loro impatto sul metodo dell'inventario ……..... 13
4.2 L'adeguamento dei modelli statistico attuariali …….…….…….. 14

***

§ 1. LA DENUNCIA EX ART. 2408 C.C.

Con la propria denuncia ex art. 2408 c.c. (**che si allega alla presente relazione sub doc. 1**) Finleonardo, premesso di aver sottoscritto in data 14 luglio 2011 parte dell'aumento di capitale sociale di euro 450 milioni deliberato da Fonsai il precedente 14 maggio, affermava di essere stata indotta ad effettuare l'investimento in questione in ragione di quanto prospettato agli azionisti dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 14 maggio 2011, sulla base delle informazioni contenute nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010 e sulla base degli elementi di rischio contenuti nel prospetto informativo reso noto al mercato.
Finleonardo lamentava quindi il fatto che – sebbene i suddetti documenti lasciassero intendere l'idoneità dell'aumento di capitale a dotare la società della liquidità necessaria al suo rilancio in termini economico patrimoniali – in data 19 marzo 2012 si fosse reso necessario un nuovo aumento di capitale finalizzato al rafforzamento dei medesimi indici di solvibilità e conseguente – affermava il socio – per la maggior parte, alla necessità di dare maggiore copertura alle riserve per sinistri r.c. auto degli anni precedenti.
Ritenendo insufficienti i chiarimenti ricevuti in sede assembleare, con la denuncia qui allegata Finleonardo chiedeva, in sintesi, allo scrivente Collegio Sindacale di procedere:

a) a verificare la consistenza delle singole componenti che hanno indotto il consiglio di amministrazione a rivalutare la riserva sinistri ramo R.C. auto per complessivi 800 milioni di euro, con indicazione (*i*) delle anomalie e disfunzioni derivanti dall'assenza di procedure formalizzate ed adeguati sistemi di controllo; (*ii*) inventario effettuato dalla rete liquidativa; (*iii*) osservazioni nei calcoli dei modelli attuariali e adeguamento dei medesimi; (*iv*) adeguamento alla giurisprudenza dominante, il tutto per classi di formazione annuali, evidenziando la quota della predetta rivalutazione imputabile alle riserve sinistri 2011 e quelle relative ai periodi precedenti;
b) a verificare se le informazioni in possesso del Consiglio di Amministrazione al momento della predisposizione del bilancio di esercizio 2010, e di quelli precedenti, e di tutte le informative e prospetti informativi resi al mercato ed agli azionisti in concomitanza con l'aumento di capitale sociale del 2011 non fossero sufficienti ad ingenerare nel Consiglio di Amministrazione l'obbligo di segnalare agli azionisti ed al mercato la necessità di una più adeguata rivalutazione della riserva sinistri r.c. auto;
c) ad attestare la capacità del bilancio 2010, delle relazioni successive, del prospetto informativo pubblicato in occasione dell'aumento di capitale sociale 2011 e delle successive informative periodiche rese al mercato ed agli azionisti, di rappresentare fedelmente la reale situazione societaria e, quindi a verificare la correttezza delle informazioni rese dal Consiglio di Amministrazione nei suddetti documenti.

Il Collegio Sindacale ha avviato immediate indagini rispetto alla richiesta di accertamento del socio Finleonardo.

A tal fine ha acquisito la documentazione ritenuta necessaria, tra cui le relazioni delle competenti strutture aziendali, la corrispondenza con l'Istituto di Vigilanza, la documentazione ufficiale dell'Attuario incaricato dall'impresa assicuratrice ed i verbali del Consiglio di Amministrazione in cui è stato trattato il tema della rivalutazione della riserva sinistri r.c. auto.
L'approfondimento richiesto dal socio Finleonardo si è rivelato peraltro particolarmente articolato, non solo per la oggettiva complessità della "materia" da indagare, vale a dire la procedura di formazione della riserva sinistri, ma anche per i numerosi e noti fronti che nell'ultimo mese hanno visto impegnato il Collegio Sindacale, il quale ha necessariamente dovuto ripartire le proprie energie su numerose e rilevanti questioni.
L'attività di indagine non si è quindi conclusa e, con la presente relazione, lo scrivente Collegio Sindacale si propone di fornire una prima analisi della situazione e la risposta ad alcuni dei quesiti posti da Finleonardo.
Naturalmente questo Collegio Sindacale provvederà a completare i propri accertamenti quanto prima, rendendone pubblici gli esiti.

***

§ 2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

2.1 Il quadro normativo di riferimento

Prima di entrare nello specifico delle procedure adottate da Fonsai per la quantificazione della riserva sinistri del ramo r.c. auto e di verificare nel dettaglio le ragioni per le quali la riserva in questione è stata rivalutata, si ritiene necessario un breve esame della normativa di riferimento.

In base al disposto dell'art. 37 comma 5 del 7 settembre 2005 n. 209 (di seguito Cod. Ass. Priv.) "*La riserva sinistri comprende l'ammontare complessivo delle somme che, da una prudente valutazione effettuata in base ad elementi obiettivi, risultino necessarie per far fronte al pagamento dei sinistri avvenuti nell'esercizio stesso o in quelli precedenti, e non ancora pagati, nonché alle relative spese di liquidazione. La riserva sinistri è valutata in misura pari al costo ultimo, per tener conto di tutti i futuri oneri prevedibili, sulla base di dati storici e prospettici affidabili e comunque delle caratteristiche specifiche dell'impresa.*"
Si tratta quindi di un accantonamento destinato a garantire il pagamento degli indennizzi relativi ai sinistri già verificatisi ma non ancora pagati.

Come noto, il Codice delle Assicurazioni Private ha introdotto una profonda delegificazione in materia[1], fissando solo principi generali e demandando all'Isvap il compito di determinare in dettaglio i criteri di computo delle riserve.
Tra i suddetti principi generali, per quanto qui di interesse, vale la pena ricordare il criterio della sufficienza, secondo il quale le riserve tecniche devono essere sufficienti a garantire le obbligazioni assunte dall'impresa assicuratrice. Con specifico riferimento alle assicurazioni danni, il citato art. 37 1° comma precisa che la suddetta sufficienza va determinata "*per quanto ragionevolmente prevedibile*".

In linea generale, il calcolo della riserva sinistri è piuttosto agevole con riferimento ai sinistri già liquidati, ma non ancora pagati: in questo caso occorre soltanto sommare gli impegni assunti dall'assicuratore.
Per i sinistri denunciati ma non ancora liquidati, occorre invece effettuare una stima del verosimile costo di essi.
Si tratta, come è evidente, di un'operazione che comporta un margine di oscillazione, dovuto a vari fattori: una imperfetta attività di stima del danno; i tempi lunghi dell'accertamento, specie se giudiziale; i mutamenti della giurisprudenza in tema di liquidazione del danno, ed altri.

I criteri di valutazione della riserva sinistri di cui all'art. 37 comma 1 del Cod. Ass. Priv., costituisce l'oggetto di apposito regolamento Isvap (il Regolamento n. 16) emanato il 4 marzo 2008.

---

[1] Si veda, per i rami danni, l'art. 37 1° comma Cod. Ass. Priv., il quale statuisce che "*L'impresa che esercita i rami danni ha l'obbligo di costituire, per i contratti del portafoglio italiano, riserve tecniche che siano sempre sufficienti a far fronte, per quanto ragionevolmente prevedibile, agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni in riassicurazione, nel rispetto delle disposizioni e dei metodi di valutazione stabiliti dall'ISVAP con regolamento.*"

In particolare, gli artt. 26 e seguenti del Regolamento n. 16 affrontano proprio il tema della riserva per sinistri avvenuti e denunciati, stabilendo – all'art. 26 - quali principi generali, quello secondo il quale "*Le imprese costituiscono la riserva sinistri separatamente per ciascun sinistro avvenuto e denunciato, il cui processo di liquidazione non si è ancora concluso alla fine dell'esercizio o per il quale non siano stati interamente pagati il risarcimento del danno, le spese dirette e le spese di liquidazione*", nonché quello secondo il quale "*Le imprese valutano le riserve sinistri in misura pari al costo ultimo, tenendo conto di tutti i futuri oneri prevedibili*".
Specifici criteri di calcolo della riserva sinistri sono poi fissati nel successivo art. 27, il quale introduce sostanzialmente due metodologie.
Un prima metodologia, che rappresenta sul tema la regola generale, è quella dell'inventario, consistente – in pratica - nella cernita di tutti i sinistri denunciati[2].
Per i sinistri verificatisi negli anni precedenti quello di valutazione (cc.dd. sinistri di "*generazioni precedenti*"), il costo del sinistro deve essere valutato nel rispetto del principio del costo ultimo prevedibile, sulla base di dati storici e prospettici affidabili, tenendo anche conto delle risultanze delle verifiche che, al termine di ogni anno, le imprese sono tenute ad effettuare sulla propria riserva sinistri.

All'applicazione di tale regola generale possono essere sottratti i cc.dd. sinistri di "*generazione corrente*", per i quali le imprese possono determinare la riserva sinistri mediante il criterio del costo medio (si veda art. 27 comma 5 del Reg. Isvap n. 16).
In particolare, l'impresa elabora in questo caso un adeguato modello per la identificazione di categorie di sinistri che "*presentando numerosità sufficiente ed omogeneità quantitativa e qualitativa, possono essere oggetto di valutazione a costo medio*" (art. 28 comma 2 Reg. Isvap n. 16). Se poi il sinistro di generazione corrente non è riconducibile ad alcuna delle categorie omogenee individuate, l'impresa procede secondo il metodo dell'inventario.

Sempre sotto un profilo generale, è bene tenere presente che – per i rami caratterizzati da processi liquidativi lenti (come quello r.c. auto) o nei quali comunque la valutazione analitica non consente di tenere conto di tutti i futuri oneri prevedibili, le imprese – al fine della determinazione del costo ultimo – ricorrono a metodologie statistico attuariali o a sistemi di valutazione previsionale dell'evoluzione dei costi (si veda art. 27 comma 4 del Reg. Isvap n. 16).

Infine, si segnala che, ai sensi dell'art. 25 del Reg. n. 16, le imprese "*verificano, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente, sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento dei sinistri degli esercizi precedenti e delle relative spese di liquidazione.*".
Tale analisi rappresenta un momento di verifica della affidabilità dei criteri di stima della riserva sinistri adottati nell'esercizio precedente, poiché fornisce informazioni in merito alla componente di risparmio/perdita che scaturisce dall'evoluzione dei

[2] L'art. 27 comma 1 del Regolamento Isvap 16/08 dispone testualmente che "*Le imprese determinano la riserva sinistri a partire da una valutazione analitica separata del costo di ciascun sinistro denunciato non interamente pagato con il metodo dell'inventario*".

sinistri. Inoltre, sulla base degli esiti di tale verifica, l'impresa può prevedere rivisitazioni del proprio processo di formazione e stima della riserva sinistri.

Gli esiti delle valutazioni compiute dalla società in tema di quantificazione della riserva sinistri, sono successivamente trasferiti ad un attuario (c.d. Attuario Incaricato) al quale, ai sensi degli artt. 34 Cod. Ass. Priv. e 50 Reg. Isvap n. 16, l'impresa assicuratrice ha l'obbligo di affidare la valutazione della sufficienza delle riserve appostate.
A questa figura professionale la legge assegna, in tema di riserve tecniche, il compito di:

- valutare la sufficienza delle riserve al momento iniziale dell'attività dell'impresa;
- controllare la permanenza di tale requisito durante la vita dell'impresa;
- informare gli organi amministrativi o il direttore generale ogniqualvolta ritenga esistente un pericolo che le riserve tecniche divengano insufficienti;
- redigere una relazione da allegare al bilancio, nella quale: (*i*) siano analiticamente descritti i procedimenti seguiti e le valutazioni operate, con riferimento alle basi tecniche adottate, per il calcolo delle riserve tecniche, con specifica evidenza delle eventuali valutazioni implicite e delle relative motivazioni; (*ii*) sia attestata la correttezza dei suddetti procedimenti; (*iii*) si riferisca sui controlli operati in ordine alle procedure impiegate per il calcolo delle riserve e per la corretta rilevazione del portafoglio, e si esprima infine un giudizio sulla sufficienza di tutte le riserve tecniche, ivi comprese le eventuali riserve aggiuntive, appostate in bilancio.

All'Attuario incaricato si aggiunge poi l'Attuario revisore (incaricato dal revisore), la cui relazione viene allegata a quella del soggetto che ha revisionato il bilancio di esercizio.

Effettuate queste precisazioni di carattere generale, questo Collegio Sindacale ritiene indispensabili alcune precisazioni sulle caratteristiche specifiche dei tre metodi sopra illustrati (il metodo dell'inventario; il metodo del costo medio; i metodi statistico attuariali), precisazioni utili ai fini di una piena comprensione degli interventi poi effettuati dalla società sulla propria riserva sinistri r.c. auto al 31 dicembre 2011.

2.2 Il metodo dell'inventario

Come accennato al punto precedente, il metodo dell'inventario consiste nella valutazione – analitica e separata – di ciascun sinistro effettuata mediante l'esame della documentazione relativa ad ogni singola pratica di danno.
Tale attività – che si è visto essere il principale criterio di calcolo della riserva sinistri - è rimessa alla rete dei liquidatori, rete che rappresenta quindi il primo anello della complessa procedura di quantificazione della riserva.
Naturalmente, come è intuibile, si tratta di una attività strettamente valutativa e quindi, per tale natura, influenzabile da vari fattori, quali:

- i tempi di liquidazione;

- il tempo di emersione della effettiva gravità del danno;
- le informazioni disponibili alla data della valutazione;
- le variazioni che il valore monetario può subire tra la data della valutazione e quella di liquidazione;
- i mutamenti della legislazione in tema di tabelle di valutazione del danno alla persona;
- le sentenze emesse relativamente ai sinistri in contenzioso.

Il significativo grado di incertezza che caratterizza l'attività valutativa dei liquidatori, ha quindi suggerito l'affiancamento – al metodo dell'inventario – di ulteriori metodologie (quelle statistico attuariali, di cui si dirà nel prosieguo) al fine di contenere l'effetto dei fattori di aleatorietà che incidono sulla valutazione dei liquidatori.

In ottemperanza alla normativa di settore, le valutazioni analitiche sono aggiornate ogni anno attraverso un nuovo esame analitico dei fascicoli di ogni sinistro da parte della rete liquidativa, la quale effettua una nuova valutazione del costo previsto per i sinistri ancora aperti, tenendo conto delle ulteriori informazioni nel frattempo pervenute e di tutti quegli altri elementi che possono incidere in qualche modo sulla valutazione.
Tale attività può portare ad una rivalutazione o ad una svalutazione della riserva sinistri.

2.3 Il metodo del costo medio

Relativamente ai sinistri di generazione corrente, trova applicazione – come già accennato – il criterio del costo medio, consistente nella individuazione di gruppi di sinistri omogenei e sufficientemente numerosi, ai quali viene applicato un costo medio, stimato sulla base delle informazioni note all'epoca della valutazione.

La particolarità del metodo del costo medio consiste nel fatto che esso può trovare applicazione solo per la c.d. "generazione corrente", con la conseguenza che i sinistri valutati a costo medio in un determinato anno, l'anno dopo – ricadendo nella c.d. "generazione precedente" – verranno valutati dai liquidatori secondo il metodo dell'inventario e quindi sulla base di una metodologia che – sfruttando maggiori informazioni sulle caratteristiche del singolo sinistro – consente di stimare con maggiore precisione il costo ultimo dei sinistri a riserva.

Ovvia conseguenza di questa metodologia è che gli eventuali limiti dei parametri di riferimento selezionati per stimare il costo medio, emergono sulla base di nuovi elementi sopraggiunti nelle annualità successive ed i correttivi utilizzati per superare gli eventuali limiti emersi, possono essere utilizzati solo sulla nuova generazione corrente venutasi a formare, poiché quella oggetto a suo tempo di analisi, come si è visto, è nel frattempo entrata a far parte dei "sinistri delle generazioni precedenti".

2.4 Le metodologie statistico attuariali

Tali metodologie vengono utilizzate in aggiunta agli altri metodi valutativi, quando i rami interessati sono caratterizzati, come quello r.c. auto, da processi liquidativi lenti per attenuare l'impatto di fattori di aleatorietà normalmente insiti negli altri processi valutativi.

Le metodologie attuariali sono strettamente correlate alle serie storiche dei parametri di sinistrosità pregressa disponibili al momento della valutazione e necessitano di continui aggiornamenti, così da recepire al proprio interno gli eventuali elementi di novità emersi (mutamenti legislativi, cambiamento delle politiche di riservazione o di liquidazione).

Ad esempio, un fattore che ha inciso fortemente sul mercato r.c. auto italiano e sulle serie storiche utilizzate per la formazione dei modelli attuariali, è stata l'introduzione dell'indennizzo diretto, avvenuta nel 2007.

***

§ 3. LA PROCEDURA ADOTTATA DA FONSAI PER IL CALCOLO DELLA RISERVA SINISTRI R.C. AUTO

In conformità alle previsioni normative sopra ricordate, Fonsai ha adottato una complessa procedura multifase di valutazione tecnica della riserva sinistri, procedura che prende avvio da una prima valutazione della rete liquidativa – attraverso l'esame analitico delle singole posizioni aperte – cui segue il processo di determinazione del costo ultimo, affidato alle strutture direzionali dell'impresa, le quali a tal fine utilizzano metodi statistico-attuariali.
Si tratta, sostanzialmente, di una procedura standardizzata, finalizzata ad organizzare e strutturare i flussi informativi e documentali che supportano il processo di inventario sinistri e di determinazione delle riserve.
Come precisato da Fonsai nelle Informazioni Integrative alla Relazione Finanziaria Annuale dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, datate 19 aprile 2012, negli ultimi esercizi (in maniera immutata) l'operazione di inventario sinistri da parte della Struttura Sinistri viene effettuata a partire dall'inizio del secondo semestre di esercizio.
L'avvio della procedura viene anticipato da specifiche comunicazioni che contengono le linee guida, le tempistiche e le indicazioni date alla struttura IT per l'estrazione delle schede d'inventario. In generale:

- per gli Esercizi Precedenti, le schede riguardano tutti i sinistri, rientranti nella competenza della Struttura Sinistri, aperti al momento dell'avvio dell'inventario indipendentemente da ramo e dalla tipologia di danno. Vengono pertanto inventariati tutti i sinistri aperti al momento dell'avvio della sessione d'inventario;
- per l'Esercizio Corrente, le schede riguardano solo alcune tipologie di danno, rientranti nella competenza della Struttura Sinistri, relativamente a quei sinistri aperti al momento dell'avvio dell'inventario, ma denunciati entro il 30 settembre.

In estrema sintesi, nell'arco temporale predefinito, i liquidatori rivedono le riserve tecniche residue per ciascun sinistro, sulla base delle proprie attese del costo di liquidazione. Tale attività viene poi verificata dalla Struttura Centrale Sinistri, anche attraverso controlli a campione.
Successivamente, le strutture direzionali dell'impresa determinano il costo ultimo di ogni sinistro procedendo all'applicazione di modelli statistico attuariali o di sistemi di valutazione previsionale dell'evoluzione del costo futuro dei sinistri.
Questo processo multifase di determinazione della riserva sinistri r.c. auto risulta alimentato da una molteplicità di parametri e di variabili concomitanti, tra i quali: la valutazione iniziale della rete di liquidazione; la valutazione successiva della rete di liquidazione; il costo medio del pagato per i sinistri chiusi; l'aliquota dei sinistri chiusi per senza seguito e delle riaperture; la tenuta della riserva iniziale; gli orientamenti giurisprudenziali in materia di risarcimento del danno; il tasso di inflazione; il diverso peso attribuito alle metodologie statistico attuariali elaborate dalla prassi professionale.

Come già illustrato al precedente paragrafo, questa procedura non trova applicazione con riferimento ai sinistri di generazione corrente, per la cui valutazione si procede invece utilizzando il diverso criterio fissato dall'art. 28 Reg. Isvap n. 16.

La riserva sinistri determinata dalle strutture aziendali viene quindi sottoposta all'Attuario incaricato, il quale - sulla base delle informazioni ricevute - elabora propri modelli statistico attuariali e simula a sua volta il valore della riserva sinistri a costo ultimo. L'Attuario incaricato, quindi, valuta la sufficienza della riserva sinistri proposta dalla compagnia ed esprime il proprio giudizio nella Relazione finale che è allegata al bilancio di esercizio.
Si consideri infine che la correttezza delle metodologie e delle valutazioni effettuate, viene ulteriormente verificata dall'Attuario revisore, la cui valutazione sintetica è allegata alla relazione della società di revisione chiamata a certificare il bilancio di esercizio, mentre le considerazioni analitiche sono oggetto di invio separato all'Istituto di vigilanza.

In definitiva, conformemente a quanto previsto dal reg. Isvap n. 16, con riferimento alla riserva sinistri del ramo r.c. auto, la società utilizza il metodo dell'inventario e le metodologie statistico attuariali con riferimento alle generazioni precedenti ed il metodo del costo medio con riferimento ai sinistri di generazione corrente.

*

Nel corso dell'anno 2011 la società ha effettuato una serie di interventi sulla propria procedura di formazione della riserva sinistri del ramo r.c. auto, anche a seguito di un'ispezione avviata dall'Isvap nel corso dell'anno 2011 ed i cui esiti sono stati comunicati in data 29 settembre 2011[3]. Fonsai con propria lettera del 6 dicembre 2011, ha fornito all'Istituto di vigilanza i chiarimenti e le giustificazioni richieste ma ha comunque ritenuto di tenere conto di alcuni rilievi dell'Isvap avviando, già dalla fine del 2011, azioni finalizzate a soddisfare le richieste dell'Istituto.
Nel documento "*Integrazione alla relazione del collegio sindacale all'assemblea dei soci sui risultati del bilancio Fondiaria-Sai Spa chiuso al 31 dicembre 2011 e sull'attività svolta*" datato 18 aprile 2012 e pubblicato il successivo 19 aprile, il Collegio Sindacale della società, all'epoca in carica, ha rappresentato – al punto 7. - una sintesi dei rilievi notificati dall'Isvap il 29 settembre 2011 e delle misure correttive adottate da Fonsai.
Tali elementi sono stati diffusi nel dettaglio anche da Fonsai, la quale nelle Informazioni Integrative alla Relazione Finanziaria Annuale del 19 aprile 2012 che la società ha reso pubbliche in pari data[4], ha riferito le disfunzioni ed anomalie segnalate dall'Isvap e rispetto alle quali la società ha comunque fornito specifiche evidenze e motivazioni. Nel medesimo documento peraltro Fonsai ha manifestato la propria disponibilità e volontà (a quella data attuata o in corso) ad:

- intervenire rafforzando ed intensificando il presidio di controllo sull'operato della rete da parte della Struttura Sinistri;

[3] Per completezza informativa, si segnala che in data 3 aprile 2012 l'Isvap ha notificato alla società un atto di contestazione, avverso il quale Fonsai ha predisposto articolate controdeduzioni, ritenendo sostanzialmente insussistenti le violazioni rilevate dall'Istituto di vigilanza.

[4] Si veda il Comunicato stampa del 19 aprile e le Informazioni Integrative pubblicate in pari data.

- predisporre un modello di controllo integrato in una apposita procedura organizzativa e focalizzato su tutte le fattispecie di carenze gestionali segnalate dall'Isvap;
- definire un manuale operativo (nel frattempo pubblicato) con tutte le disposizioni emanate in relazione alle diverse fasi del ciclo sinistri;
- estendere il periodo d'inventario dedicato all'analitica revisione dei valori appostati a riserva per ciascun sinistro degli esercizi precedenti, dall'inizio di luglio a tutto il mese di novembre (e non invece sino a metà ottobre, come accadeva in precedenza);
- effettuare interventi anche sul sistema informatico al fine di presidiare maggiormente l'attività valutativa dei liquidatori;
- consegnare una nuova tabella al fine di determinare con maggiore accuratezza e precisione il valore dei costi medi.

E' bene tenere presente che gli interventi attuati o programmati da Fonsai in relazione ai rilievi formulati dall'Isvap sono stati affidati ad una apposita struttura, avviata a dicembre 2011, la quale relaziona periodicamente in merito il Comitato di Controllo Interno della società.

Nel corso dell'assemblea del 24 aprile 2012, l'amministratore delegato della società, nel rispondere ad un quesito del socio Finleonardo, ha poi segnalato che a marzo 2011 Fonsai aveva già attuato alcuni cambiamenti organizzativi nell'area sinistri, ritenendo opportuno sottoporre i sinistri più complessi ad un controllo centrale.
E' stata così creata la Struttura Tecnica di Sede alla quale sono stati assegnati i sinistri mortali, i sinistri con valore superiore a 300 mila euro per la r.c. auto ed a 100 mila euro per il non auto, nonché tutto il contenzioso di tribunale con anzianità di accadimento almeno pari a 10 anni.

***

§ 4. LA RIVALUTAZIONE DELLA RISERVA SINISTRI DEL RAMO R.C. AUTO EFFETTUTA NEL 2011

Rispetto alla riserva sinistri del ramo r.c. auto, Finleonardo ha chiesto al Collegio Sindacale di verificare la "*consistenza delle singole componenti che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a rivalutare tale riserva sinistri per 800 milioni di euro*".
Aggiunge Finleonardo che tali componenti (così come individuate dal Consiglio di Amministrazione), sarebbero rappresentate da:

- anomalie e disfunzioni derivanti dall'assenza di procedure formalizzate e di adeguati sistemi di controllo;
- inventario della rete liquidativa;
- adeguamento dei modelli attuariali;
- adeguamento della giurisprudenza dominante.

Finleonardo ha chiesto altresì di avere evidenza della "*quota della predetta rivalutazione imputabile alla riserve sinistri 2011 e quelle relative a periodi precedenti*".

Prima di entrare nel merito del quesito posto dal socio, si impongono alcune precisazioni, necessarie alla comprensione di quanto il Collegio Sindacale ha potuto accertare.
In primo luogo, è bene tenere presente che il dato di rivalutazione citato dal socio Finleonardo non è riferito alla sola Fonsai, ma riguarda anche le controllate Milano Assicurazioni Spa ed altre società minori del Gruppo.
In secondo luogo, si segnala che la rivalutazione del carico residuo della riserva sinistri non costituisce un'autonoma posta di bilancio, ma rappresenta una delle componenti del costo dei sinistri delle generazioni precedenti.
In linea generale, la rivalutazione del carico residuo (intendendosi per tale l'importo residuo della riserva sinistri accantonata negli esercizi precedenti al netto dei pagamenti effettuati) rappresenta un'operazione fisiologica e ricorrente, effettuata con cadenza annuale al fine di poter recepire gli scostamenti tra le previsioni effettuate l'anno prima ed i dati a consuntivo dell'anno successivo.
In particolare, si è già visto che, ai sensi dell'art. 25 del Reg. n. 16, le imprese sono tenute a verificare, per ciascun ramo, che la riserva sinistri accantonata alla fine dell'esercizio precedente, sia risultata sufficiente a far fronte, nel corso dell'esercizio, al pagamento dei sinistri degli esercizi precedenti e delle relative spese di liquidazione.
Le imprese assicurative quindi, annualmente, accertano il c.d. "costo dei sinistri di generazioni precedenti" il quale – secondo quanto riferito dalle strutture aziendali al Collegio Sindacale – è in pratica il risultato della somma algebrica di varie voci individuate nel momento in cui viene verificata la tenuta della riserva sinistri dell'anno precedente.
Partendo infatti dalla riserva iniziale appostata, si tiene conto di vari fattori quali: il costo del pagato; l'andamento dei sinistri senza seguito e delle riaperture; la stima dei sinistri tardivi. La rivalutazione del carico residuo rappresenta quindi solo una delle componenti del costo dei sinistri.
In terzo luogo, alla luce di quanto appena precisato, si consideri che la rivalutazione, per sua natura, interessa le valutazioni effettuate negli esercizi precedenti, poiché - come visto alle pagine precedenti – per i sinistri "di generazione corrente" (vale a dire i

sinistri dell'anno cui si riferisce il bilancio di esercizio) la valutazione viene effettuata secondo la metodologia del costo medio.
Come altresì già descritto sopra, tali sinistri – l'anno successivo – vengono esaminati nel dettaglio secondo il metodo dell'inventario e la relativa riserva può, in quella sede e sulla base della valutazione analitica effettuata dalla struttura aziendale preposta, essere oggetto di rivalutazione.

4.1 Gli interventi organizzativi, l'evoluzione giurisprudenziale ed il loro impatto sul metodo dell'inventario.

Ciò chiarito in via preliminare, si possono esaminare le circostanze indicate dal Consiglio di Amministrazione come motivazioni sottostanti la rivalutazione della riserva sinistri r.c. auto 2011 ed indicarne la relativa consistenza, così come risultante dal bilancio di esercizio.
Nel corso dell'assemblea dei soci del 24 aprile 2012, l'amministratore delegato ha precisato che "*la rivalutazione delle riserve RC Auto del 2011 consegue a un'importante rivalutazione della riserva d'inventario da parte della stessa rete dei liquidatori sinistri, per l'effetto di una serie di aggiornamenti normativi e giurisprudenziali oltre che di cambiamenti organizzativi*".
In altri termini, secondo Fonsai la rivalutazione è derivata in modo significativo dall'applicazione del metodo dell'inventario da parte della rete dei liquidatori, i cui giudizi avrebbero inevitabilmente risentito sia delle evoluzioni giurisprudenziali, sia dei cambiamenti organizzativi.

Sotto il primo profilo, è stato fatto espresso richiamo ad una sentenza della Corte di Cassazione che, nel prevedere il ricorso alle tabelle di quantificazione del risarcimento adottate dal Tribunale di Milano, avrebbe modificato i parametri delle valutazioni della rete liquidativa; sotto il secondo profilo, è stata ricordata in sede assembleare "*l'istituzione della struttura tecnica di sede che ha in carico i sinistri mortali, quelli di valore più elevato e i sinistri in contenzioso*".
Entrambi questi fattori avrebbero quindi influito sulle valutazioni risultanti dall'inventario effettuato dalla rete dei liquidatori.
In particolare la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12408 del 25 febbraio 2011, ma pubblicata il 7 giugno 2011, ha statuito il principio di diritto che "*poiché l'equità va intesa anche come parità di trattamento, la liquidazione del danno non patrimoniale alla persona da lesione dell'integrità psico-fisica presuppone l'adozione da parte di tutti i giudici di merito di parametri di valutazione uniformi che, in difetto di previsioni normative …… vanno individuati in quelli tabellari elaborati presso il tribunale di Milano, da modularsi a seconda delle circostanze del caso concreto*".
In altri termini, la sentenza in questione ha stabilito che i valori di riferimento adottati dal Tribunale di Milano costituiscono il c.d. "valore equo", quello cioè in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità.
L'estensione delle tabelle in questione a tutto il territorio nazionale avrebbe implicato l'adozione – da parte dei liquidatori – di differenti criteri di valutazione per tutte le

lesioni superiori al 9% di invalidità permanente e per i danni mortali, con conseguente rivalutazione per i sinistri precedenti [5].

Sotto il secondo profilo, la società ha ricordato l'istituzione, nella primavera del 2011, della Struttura Tecnica di Sede, chiamata ad esaminare – in sostituzione dei liquidatori – i sinistri più gravi.
Ciò ha determinato, nel corso del 2011, un riesame delle pratiche più gravi ed una nuova valutazione tecnica dei danni maggiormente in linea con i parametri delle tabelle del Tribunale di Milano.
Alla creazione della Struttura Tecnica di Sede si sono poi aggiunti gli interventi (sinteticamente elencati al capitolo precedente) che Fonsai ha adottato in conseguenza dei rilievi formulati dall'Isvap all'esito della citata ispezione e che pure hanno influito – in una misura che però le strutture aziendali hanno riferito non essere possibile quantificare, non distinguendo il sottosistema sinistri la causale della rivalutazione – sulla complessiva rivalutazione della riserva sinistri delle generazioni precedenti effettuata dalla rete liquidativa in esecuzione del metodo dell'inventario.

Secondo quanto si ricava dal bilancio al 31 dicembre 2011 e secondo quanto è stato confermato al Collegio Sindacale dalle strutture aziendali, la rivalutazione dei liquidatori sulla riserva residua di bilancio è stata di 341 milioni di euro per Fonsai e di 94 milioni di euro per Milano Assicurazioni (per un totale di 435 milioni di euro).

4.2 L'adeguamento dei modelli statistico attuariali

Come già anticipato nei precedenti capitoli, al fine di definire i valori di riserva sinistri del ramo r.c. auto da appostare in bilancio, la società affianca al metodo dell'inventario metodologie statistico attuariali.
Nel corso dell'assemblea dei soci del 19 marzo 2012, l'amministratore delegato ha chiarito che la rivalutazione della riserva sinistri r.c. auto è dipesa anche dall'"*utilizzo di una diversa modellistica attuariale da parte della Società come affiancamento al processo di inventario per la valutazione del costo ultimo*", alla luce anche del fatto che – secondo la tesi espressa dall'Isvap – i modelli statistico attuariali dovevano "*… essere più puntuali con le situazioni del portafoglio sinistri*".

[5] Si segnala in particolare che nelle Informazioni Integrative alla Relazione Finanziaria Annuale del 19 aprile 2012 che la società ha reso pubbliche in pari data, Fonsai ha precisato che "*con l'estensione dell'utilizzo delle tabelle per la liquidazione del Danno non patrimoniale (cosiddette Tabelle del Tribunale di Milano). Tali tabelle, emanate nel primo semestre 2009, hanno comportato nel corso degli esercizi 2010 e 2011 un progressivo adeguamento ai valori medi di riferimento con particolare riguardo ai sinistri mortali. Le Tabelle di Milano, introdotte nel giugno 2009, prevedono nuovi parametri per la valutazione economica dei danni con lesioni superiori al 9% di Invalidità Permanente e dei danni mortali: l'incidenza della possibile applicazione di tali tabelle sull'intero portafoglio sinistri era stata stimata nel 2010 pari ad una rivalutazione delle riserve complessive RCA di circa il 14%. Nel 2010 le due strutture più influenzate dai criteri sopra esposti, quelle dei Professional Danni Gravi e dei Professional Contenzioso, hanno approfondito l'analisi analizzando le singole schede del loro portafoglio sinistri da inventariare (riguardante le zone ove le tabelle erano applicate), al fine di simulare l'impatto sulla rivalutazione delle riserve della stima di questi danni se si fosse tenuto conto dell'applicazione delle valutazioni più onerose previste dalle Tabelle di Milano: a seguito di tale revisione si è provveduto ad un primo adeguamento delle somme appostate a riserva. Tale processo di rivalutazione è però arrivato a compimento solo con l'inventario dell'esercizio seguente, a seguito della sentenza di Cassazione del giugno 2011 che ha adottato, quale criterio di riferimento per l'equa valutazione del risarcimento, le Tabelle del Tribunale di Milano, a questo punto estese a tutto il territorio nazionale*".

In particolare, l'Isvap nella nota di rilievi del 29 settembre 2011 aveva posto l'attenzione su alcune ipotesi effettuate dall'impresa, ritenendole non prudenziali. Tali osservazioni, seppure ritenute contestabili da Fonsai, hanno condotto l'impresa ad una più attenta e prudenziale selezione dei parametri.
Come si evince dalle Informazioni Integrative alla Relazione Finanziaria Annuale del 19 aprile 2012 che la società ha reso pubbliche in pari data (ed alle quali si rimanda per una più dettagliata descrizione degli interventi effettuati da Fonsai), nell'anno 2011 è stata effettuata, tra le altre cose, una selezione più attenta e ponderata dei modelli statistico attuariali, stabilizzando il medesimo approccio sia per Fonsai che per Milano Assicurazioni Spa. Più precisamente, sono stati applicati i modelli Fischer Lange (pesato al 35%) e Chain Ladder Paid (pesato al 65%).
Inoltre, è stata effettuata un'attenta selezione anche delle basi dati di riferimento e di selezione dei parametri applicati all'interno dei modelli, iniziando – a partire proprio dal bilancio 2011 – a stimare la riserva sinistri separatamente per i sinistri r.c. ordinaria (quelli cioè avvenuti sino al 2006), per i sinistri No Card ed i sinistri Card Gestionari (successivi al 2007), ritenendo di avere raggiunto, al quinto anno dall'avvio dell'indennizzo diretto un adeguato livello di maturità di queste serie storiche.
Si consideri che nel 2007 l'introduzione del sistema del c.d. Indennizzo Diretto ha causato una forte discontinuità rispetto al passato, non solo in termini di serie storica dei parametri statistici, ma anche nella tipologia dei sinistri gestiti dall'impresa. Infatti, mentre prima l'impresa doveva valutare e liquidare i sinistri causati dai propri assicurati, a partire dal 2007 ha dovuto gestire anche i sinistri subiti dai propri clienti.

Nella propria relazione attuariale del 2 marzo 2012 e relativa al bilancio al 31 dicembre 2011 di Fonsai, l'attuario incaricato ha descritto i metodi di calcolo delle riserve tecniche adottati dall'impresa, segnalando che "*Tale processo, che nei suoi principali step risulta invariato rispetto allo scorso esercizio, ha previsto una sostanziale rivisitazione con l'obiettivo di superare le irregolarità segnalate dall'Isvap nella Nota di rilievi in merito a:*

- *modalità operative per la contabilizzazione dei sinistri e la formazione della riserva da parte della rete;*
- *criteri e procedura per la determinazione delle riserve a costo ultimo*".

Nello specifico, l'attuario ha evidenziato che: "*l'impresa si è adoperata nella definizione di una nuova procedura per la determinazione della riserva sinistri a costo ultimo, che prevede l'implementazione di metodologie che tengano conto sia degli oneri gestiti che di quelli economici.*
In particolare dopo aver effettuato una mappatura dei modelli attuariali, si è proceduto:

- *scegliendo tra essi quelli più consoni alla situazione dell'impresa;*
- *rimodellandoli per tener conto anche della realtà attuale di mercato (separazione tra tipologie di gestione), ponendo particolare attenzione alla selezione dei parametri*".

Alle pagg. 8 e seguenti della relazione menzionata, l'attuario incaricato riporta una sintesi delle metodologie adottate.

Secondo quanto risulta dal bilancio al 31 dicembre 2011 e confermato al Collegio Sindacale dalle strutture aziendali, il peso dell'adozione di tali differenti ipotesi statistico-attuariali sulla rivalutazione della riserva sinistri nel 2011 è stata pari ad euro

135 milioni per Fonsai e 214 milioni per Milano Assicurazioni, per un totale di ulteriori 349 milioni.
Si consideri che, i fenomeni di cui al presente paragrafo ed al paragrafo 4.1. che precede hanno avuto un impatto congiunto per le società minori del Gruppo di ulteriori 26 milioni di euro.

Quindi, nell'indicare al socio Finleonardo la "*consistenza delle singole componenti che hanno indotto il Consiglio di Amministrazione a rivalutare tale riserva sinistri per 800 milioni di euro*", si precisa che l'importo di 810 milioni di euro, oggetto della rivalutazione delle riserve sinistri del ramo RC Auto effettuata dall'impresa nel bilancio 2011 con riferimento ai sinistri delle generazioni precedenti, è dato dalla somma dei seguenti fattori:

- complessivi euro 435 milioni, di cui euro 341 milioni per Fonsai ed euro 94 milioni per Milano Assicurazioni, quale effetto della rivalutazione della riserva residua di bilancio da parte dei liquidatori;
- complessivi euro 349 milioni, di cui euro 135 milioni per Fonsai ed euro 214 milioni per Milano Assicurazioni, quale effetto dell'implementazione di nuove metodologie statistico – attuariali;

complessivi euro 26 milioni, quale effetto congiunto dei due fenomeni di cui sopra per quanto riguarda le società minori del Gruppo.

Con specifico riferimento poi a Fonsai e Milano Assicurazioni Spa, si segnala che la sufficienza della riserva sinistri r.c. auto è stata attestata dall'Attuario incaricato il quale, nella propria relazione ha concluso nel senso di ritenere tale importo: "*nel complesso sufficiente a far fronte agli impegni derivanti dai contratti di assicurazione in conformità alla vigenti disposizioni di legge e regolamentari e di altre disposizioni emanate in materia*".
Tale sufficienza è stata ulteriormente confermata dagli Attuari revisori.
Si segnala infine che con lettera del 20 giugno 2011 la Consob ha contestato le "*modalità di contabilizzazione delle riserve sinistri del Ramo RCA,*" con conseguente possibile non conformità del bilancio consolidato di Fonsai al 31 dicembre 2011 a quanto previsto all'art. 154 ter Tuf.
In merito a tale comunicazione l'amministratore delegato ci ha indicato che relazionerà i soci in sede assembleare.

***

Si allega: **1)** copia denuncia ex art. 2408 c.c. inviata dal socio Finleonardo.
Milano, 25 giugno 2012

Per il Collegio Sindacale di Fondiaria Sai Spa
Il Presidente
Dott. Giuseppe Angiolini

FINLEONARDO S.p.A.

VIA CAPPUCCINI, 2 – 20122 MILANO
VIA VITTORIO VENETO, 96 – 00187 ROMA
REA 1210556 – CAPITALE SOCIALE EURO 10.000.000,00 I.V.
PARTITA IVA E CODICE FISCALE N. 08233100158
TEL. 06 42016165 – FAX 06 42016005
EMAIL: segreteria@finleonardo.it

Roma 22/5/2012

Spett.le FONDIARIA SAI Spa
Corso Galileo Galilei, 12
10126 Torino

C.A. Dott. Giuseppe Angiolini
Presidente

C.A. Dott. Antonino D'Ambrosio
Sindaco Effettivo

C.A. Dott. Giorgio Loli
Sindaco Effettivo

Raccomandata a.r. anticipata via email: fondiaria-sai@fondiaria-sai.it

Oggetto: Esposto ex art. 2408 c.c. – Omessa informazione circa gli effettivi elementi di rischio sottostanti l'aumento di capitale sociale deliberato in data 14 maggio 2011- Sottovalutazione delle riserve tecniche a copertura dei sinistri r.c. auto.

Spettabile Collegio Sindacale, facciamo seguito con la presente alle nostre precedenti missive del 16 marzo, del 23 marzo, e del 19 aprile u.s., ad oggi tutte prive di Vostro riscontro, per esporVi ai sensi e per gli effetti dell'art. 2408 c.c., quanto segue:

come a Voi noto in data 14 luglio 2011 la nostra società ha sottoscritto parte dell'aumento di capitale sociale di euro 450.000.000,00 deliberato dal Consiglio di Amministrazione della società Fondiaria SAI S.p.A. il 14 maggio 2011 in esecuzione alla delega conferita dall'Assemblea straordinaria del 26 gennaio 2011.

Per effetto di tale sottoscrizione siamo oggi titolari di n. 1.500.000 nuove azioni della società, ed in quanto tale legittimati all'esercizio di tutti i diritti inerenti le minoranze di società di capitali, tra cui quello di denunzia al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2408 primo comma c.c., di fatti ritenuti censurabili all'interno della società.

Si evidenzia in merito che tra importi versati per la sottoscrizione dell'aumento di capitale – euro 2.250.000,00 - ed acquisto dei relativi diritti di opzione – per euro 1.256.452,00 - l'investimento da noi sostenuto ammonta a complessivi euro 3.506.452,00.

A tale investimento siamo stati indotti in ragione di quanto prospettato agli azionisti nella relazione del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria SAI in occasione della citata delibera del 14 maggio 2011, sulla base delle informazioni disponibili e contenute nei bilanci di esercizio dell'anno 2010, e sulla base degli elementi di rischio contenuti nei prospetti informativi resi noti al mercato in occasione dell'operazione in questione.

Dalla lettura di tali documenti l'elemento che più di ogni altro veniva posto in evidenza, era la certezza che l'aumento di capitale sarebbe stato ampiamente sufficiente a dotare la società della liquidità necessaria a riequilibrare in via definitiva gli indici di solvibilità della società stessa, e quindi a rilanciare definitivamente la società in termini economico patrimoniali.

Sul punto l'art. 94 secondo comma del TUF è chiaro nello stabilire che "*il prospetto contiene le informazioni che a seconda delle caratteristiche dei prodotti finanziari e degli emittenti sono necessarie affinchè gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria e sulla evoluzione dell'attività dell'emittente nonché sui prodotti finanziari e sui relativi diritti*".

In occasione dell'Assemblea tenutasi in data 19 marzo 2012, e quindi a pochi mesi dal precedente aumento di capitale, la nostra società si è vista deliberare, al contrario, un nuovo quanto inatteso aumento di capitale per l'ammontare di 1.100 milioni di euro, finalizzato ad un rafforzamento, ancora una volta, dei medesimi indici di solvibilità e conseguente per la sua maggior parte – circa 800 milioni di euro – (o almeno questo è quanto si è avuto modo di capire) alla necessità di dare maggiore copertura alle riserve per sinistri r.c. auto degli anni precedenti.

Nella relazione degli amministratori sulla gestione per l'anno 2011, l'attuale aumento di capitale viene giustificato nello specifico "..... *con l'obiettivo di consentire un rafforzamento patrimoniale del gruppo assicurativo Fondiaria-SAI (il "Gruppo"), alla luce dei recenti risultati economici nell'attuale contesto congiunturale del mercato assicurativo e finanziario e si prefigge, anche in via complementare ad altre iniziative, di riportare il margine di solvibilità consolidato del Gruppo al livello indicato dagli obiettivi di Risk Tolerance stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nella misura del 120%..... Il Consiglio di Amministrazione della Società ha successivamente esaminato – nella riunione del 29 gennaio 2012, data della presente relazione – un aggiornamento di dette stime preliminari, che conduce ad una previsione di perdita, al netto delle imposte, di € 1.105 milioni e ad un solvency ratio stimato – tenuto conto sempre degli effetti sopra richiamati – intorno al 75%. ..... Tali stime aggiornate, nonostante l'andamento operativo e gestionale corrente dell'ultima parte dell'esercizio 2011 abbia confermato il trend positivo già emerso nel corso dell'esercizio, sono l'effetto di componenti negative non ripetibili riguardanti essenzialmente: - adeguamenti delle riserve sinistri del ramo RC Auto nell'ordine di € 790 milioni circa, collegati all'effetto combinato di due fattori: (i) aggiornamento dei dati di riferimento all'ultima chiusura contabile (mese di dicembre 2011) e (ii) conclusione dei processi di affinamento dei modello statistico attuariali sviluppati con riferimento alle serie storiche dei principali parametri della sinistralità del portafoglio. Si precisa peraltro che tale effetto, non ripetibile, è almeno in parte compensato dall'ulteriore miglioramento dell'andamento tecnico registrato anche nel mese di dicembre 2011, riveniente dall'ulteriore riduzione della frequenza dei sinistri RC Auto; - adeguamenti di valore del portafoglio azionario del comparto "disponibile per la vendita" e obbligazionario (quest'ultimo relativo esclusivamente ai titoli di stato greci in portafoglio), nell'ordine di € 350 milioni; svalutazioni di immobili per complessivi circa € 310 milioni a seguito delle valutazioni effettuate sul patrimonio immobiliare del Gruppo alla luce delle nuove perizie acquisite; - svalutazione di avviamenti stimata in circa € 120 milioni*".

Nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi in data 19 marzo 2012 e poi ancora con nostra successiva lettera del 19 aprile 2012, abbiamo chiesto agli organi amministrativi della società, e a Codesto stesso Spettabile Collegio Sindacale, chiarimenti in ordine alla ragione per la quale la probabilità di una così considerevole quanto ulteriore rivalutazione delle riserve tecniche a copertura dei sinistri R.C. auto – sulla quale la società era peraltro già pesantemente intervenuta nel bilancio 2010 con un adeguamento di oltre 600 milioni - non fosse stata indicata quale fattore di rischio nel citato prospetto informativo, laddove oggi tale rivalutazione rappresenta l'elemento che parrebbe come detto aver maggiormente determinato la perdita dell'esercizio 2011 e la conseguente necessità di aumentare nuovamente il capitale sociale.

Nella stessa Assemblea, e lettera, abbiamo chiesto altresì ed in particolare chiarimenti in ordine alla correttezza delle valutazioni operate dalla società in occasione della determinazione delle riserve di capitale a copertura dei sinistri r.c. auto, nei periodi precedenti.

E' di tutta evidenza infatti, che laddove dovesse emergere che la società era a conoscenza della inadeguatezza delle rivalutazioni operate negli anni precedenti delle riserve tecniche per sinistri r.c. auto, già in occasione della predisposizione del bilancio di esercizio dell'anno 2010 e poi ancora al momento delle ripetute e periodiche informative rese al mercato e agli azionisti, una simile informazione non avrebbe dovuto essere

sottaciuta, ma anzi resa nota, al fine di consentire agli investitori una corretta valutazione della reale situazione societaria, e quindi una esauriente valutazione sull'opportunità o meno di investire, ed in che misura, nella società stessa.

Ad oggi riteniamo che a tale nostra richiesta di chiarimenti, né Voi, quale organo pure deputato all'effettuazione di controlli in ordine alla correttezza delle informazioni rese al mercato da parte del Consiglio di Amministrazione, né alcuno degli organi di amministrazione di Fondiaria Sai, cui pure ci siamo correttamente rivolti prima di giungere alla presente missiva, ci abbia fornito un chiaro, quanto concreto ed esaustivo riscontro.

Nel corso dell'Assemblea tenutasi in data 19 marzo 2012 l'Amministratore delegato della società si è infatti limitato a richiamare una sentenza della Corte di Cassazione che avrebbe esteso a tutto il territorio nazionale l'applicazione delle tabelle afferenti la liquidazione dei sinistri stradali approvate dal Tribunale di Milano, senza però nulla riferire circa il contenuto e gli estremi della sentenza, senza nulla chiarire in ordine al perché ad una simile rivalutazione lo stesso Consiglio di Amministrazione non abbia provveduto prima, e soprattutto senza nulla dire a riscontro delle nostre richieste di chiarimenti in ordine alla correttezza delle valutazioni operate in occasione dell'approvazione dei bilanci precedenti, di tali riserve.

Mentre nella Vostra relazione di accompagno all'approvazione del bilancio 2011 si legge soltanto, che *il bilancio della società al 31.12.2011 si chiude con una perdita di euro 1.020.400.000,00, e che in particolare, le determinanti del risultato fortemente negativo sono principalmente ascrivibili ad interventi straordinari quali il rafforzamento delle riserve RC auto di esercizi precedenti*, anche in questo caso però senza che Codesto Spettabile Collegio abbia dato evidenza nella stessa relazione delle attività svolte a verifica della correttezza delle valutazioni operate in precedenza dalla società in ordine alle medesime riserve.

Nella medesima relazione si legge infatti di una Vostra verifica circa l'esattezza dei criteri adottati per la determinazione di tali riserve, senza alcuna traccia al riguardo, come invece ci si sarebbe aspettati stante la rilevanza della rivalutazione operata nell'anno 2011, delle verifiche da Voi effettuate circa la correttezza dei criteri adottati negli anni precedenti.

Francamente un incremento di riserve per 800 milioni di euro per sinistri auto non è giustificabile con poche righe ed un laconico richiamo all'applicazione delle tabelle per i sinistri auto del Tribunale di Milano a tutto il territorio nazionale, né tanto meno con un semplice richiamo alla necessità di rafforzare tali riserve senza però alcuna previa verifica dell'esattezza delle valutazioni rese in ordine alle modalità con cui la società era solita valutare la consistenza delle medesime riserve negli anni precedenti, e senza alcuna previa verifica se ad una simile rivalutazione la società non fosse tenuta già prima. A tale proposito vogliamo segnalarVi come ancora al 30 agosto 2011 nelle interviste tenute dal Dr. Erbetta e dal Dr. Peluso si affermava che l'esercizio 2011 si sarebbe chiuso con un utile di 50 milioni di euro, salvo poi rivedere il tutto nelle dichiarazioni di dicembre 2011 anticipando una perdita monstre di 750 milioni di euro, poi rivista ulteriormente a inizio del 2012 in una perdita di 1.100 milioni di euro.

Stupisce, in merito alle citate riserve sinistri che, nonostante lo stesso amministratore delegato della società abbia avuto a riferire di forti segnali negli anni precedenti derivanti dalla ormai dilagante consuetudine dei Tribunali di applicare le tabelle del Tribunale di Milano, questi non abbia saputo spiegare il perchè gli organi amministrativi non abbiano proceduto ad un complessivo aumento di tali riserve, già nei periodi precedenti.

Ancora di più stupisce il fatto che le note di accompagnamento al bilancio 2010, già evidenziavano " .... *la sempre maggiore diffusione delle nuove tabelle risarcitorie dei danni fisici, originariamente adottate dal Tribunale di Milano determina un incremento dei costi medi dei sinistri pagati e comporta il mantenimento di una politica di riservazione particolarmente prudenziale*", perché allora, delle due l'una:

(i) o in occasione dell'approvazione del bilancio del 2010, e già prima negli anni precedenti, il Consiglio di Amministrazione ha adottato criteri poco prudenti nel valutare la sufficienza delle riserve tecniche, prima non incrementandole, e poi limitandosi ad incrementarle per (solo) 600 milioni quando invece avrebbe dovuto incrementarle di un importo ben maggiore, ed allora è chiaro che della perdita che si avrà ad ingenerare in capo alla nostra società a seguito dell'azzeramento della nostra partecipazione conseguente alla nuova delibera di aumento di capitale, non potranno che essere chiamati a rispondere personalmente coloro che abbiano avuto a sottostimare tali riserve

(ii) ovvero la rivalutazione richiesta con questo nuovo aumento di capitale è stata causata da elementi nuovi, non conoscibili al momento dell'approvazione del bilancio 2010, e neppure al momento delle ripetute informative rese al mercato successivamente all'approvazione dello stesso bilancio 2010, ma allora del tutto insufficienti sono le spiegazioni dateci fino a questo momento, perché in nessuna delle lettere con cui il dott. Erbetta ha inteso risponderci, e neppure nelle relazioni Vostre o del Consiglio di Amministrazione mai appare chiaro quali siano stati, in concreto, tali elementi, laddove le generiche motivazioni addotte, quali anche l'inefficienza del sistema di inventario e controllo dei sinistri, non evidenziano il peso dei singoli fattori enunciati che appunto potevano essere conosciuti o conoscibili alla data di predisposizione del bilancio 2010 o comunque di esecuzione della delibera di aumento di capitale sociale da noi sottoscritto.

***

Per tutto quanto sopra, si richiede a Codesto Spettabile Collegio Sindacale di procedere tempestivamente, vista la gravità della attuale situazione, ai dovuti approfondimenti, e quindi di procedere:

a) a verificare la consistenza delle singole componenti che hanno indotto il consiglio d'amministrazione a rivalutare la riserva sinistri ramo R.C. auto per complessivi 800 milioni di euro, ed in particolare (secondo quanto indicato dallo stesso Consiglio di Amministrazione): anomalie e disfunzioni derivanti dall'assenza di procedure formalizzate e adeguati sistemi di controllo; inventario effettuato dalla rete liquidativa; osservazioni nei calcoli dei modelli attuariali e adeguamento dei medesimi; adeguamento alla giurisprudenza dominante; il tutto per classi di formazione annuali, così da poter evidenziare la quota della predetta rivalutazione imputabile alle riserve per sinistri 2011 e quelle relative a periodi precedenti;

b) a verificare se le informazioni in possesso del Consiglio di Amministrazione al momento della predisposizione del bilancio di esercizio 2010, e di quelli precedenti, e di tutte le informative e prospetti informativi resi al mercato e agli azionisti, antecedentemente, in concomitanza o successivamente all'approvazione ed esecuzione dell'aumento di capitale sociale dello scorso anno, non fossero sufficienti ad ingenerare nello stesso Consiglio di Amministrazione l'obbligo di segnalare agli stessi azionisti e al mercato la necessità di una più adeguata rivalutazione delle riserve per sinistri r.c. auto già in ciascuno dei citati documenti;

c) ad attestare in conclusione la capacità del bilancio del 2010, delle relazioni trimestrali successive, del prospetto informativo di accompagno all'approvazione dell'aumento di capitale sociale dello scorso anno, e poi ancora delle successive informative periodiche rese allo stesso mercato e agli azionisti, di rappresentare fedelmente la reale situazione societaria nel corso dell'intero periodo 2011;

d) a verificare conseguentemente la correttezza delle informazioni rese in ciascuno dei citati documenti, al mercato e agli azionisti, dallo stesso Consiglio di Amministrazione;

e) a riferire circa le attività che andrà a svolgere in relazione alle verifiche di cui sopra, oltre che alla scrivente società, a tutti gli azionisti, tenendo conto della presente in occasione della prossima Assemblea così come stabilito dall'art. 2408 del codice civile.

Con i nostri più distinti saluti

Finleonardo Spa